

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA PRESSO L'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato si riferisce alla gara per l'appalto relativo ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termici e gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione dell'aria presso l'aeroporto di Lamezia Terme, avviata ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.lgs. n. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.lgs. n. 163/2006 (nel prosieguo, "Codice").

CIG. 6599325F41

Il luogo di svolgimento dei servizi è l'Aeroporto di Lamezia Terme

La durata del servizio è di mesi 12 naturali e consecutivi oltre 12 mesi di eventuale rinnovo previo accordo tra le parti.

ART. 2 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base dell'appalto per l'espletamento dei servizi di cui all'art.1, per l'intera durata prevista nel successivo ART. 7, è di € **180.000,00** oltre a € **8.802,00** quali oneri di sicurezza per rischi di interferenza, non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo di appalto spettante all'Appaltatore sarà determinato "a corpo" all'esito della procedura di gara e comprende e compensa tutti i costi diretti ed indiretti, nessuno escluso, per eseguire i servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dall'offerta formulata dall'Appaltatore in gara e dalla vigente normativa, tra cui, a titolo esemplificativo, il costo per il rilascio dei permessi di cui all'ART. 6, il costo del lavoro, il costo dei materiali di consumo, il costo per l'impiego e la sosta di eventuali mezzi ed auto.

Infine, in caso di particolare eventi di qualsivoglia natura a causa dei quali l'intero Aeroporto dovesse essere chiuso per più di due giorni, dal corrispettivo a corpo spettante all'Appaltatore per le prestazioni svolte sarà stralciato un importo corrispondente al corrispettivo giornaliero a corpo per i giorni di chiusura.

ART. 3 REQUISITI QUALITATIVI DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve espletare i servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del presente Capitolato, del contratto, dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nel rispetto della normativa vigente ed è tenuto a far raggiungere alla Stazione Appaltante gli standard qualitativi e quantitativi richiesti nel disciplinare tecnico. L'accertamento del raggiungimento degli standard qualitativi del servizio, sarà effettuato:

- tramite specifici audit/ispezioni effettuati dal personale della Stazione Appaltante, in cui verranno rilevati i consumi medi e gli eventuali risparmi nei consumi energetici, oltre allo stato degli impianti;
- per le aree pubbliche a servizio dell'utenza, attraverso le interviste agli utenti (Customer Satisfaction Survey - CSS), agli operatori aeroportuali (handlers e Vettori) e specifici audit/ispezioni effettuati dal personale della Stazione appaltante.

Il CSS rappresenta un sondaggio finalizzato alla realizzazione di servizi di rilevazione on-site, attraverso interviste "face to face" agli utenti, con l'obiettivo di indagare sulla qualità del servizio erogato presso l'Aeroporto di Lamezia Terme.

Il mancato raggiungimento dei livelli attesi di soddisfazione dei clienti in merito al servizio in oggetto riportati nel Piano della qualità e della tutela ambientale 2016-2019 approvato da ENAC, è motivo di penalità pari al 5% dell'importo contrattuale annuo e concede la facoltà alla Stazione appaltante di procedere al recesso del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 4 PAGAMENTI

L'importo globale dell'appalto verrà corrisposto all'Appaltatore in rate mensili posticipate previa verifica di conformità svolta mensilmente dal Direttore Esecuzione Contratto (DEC) al fine di accertare la conformità del servizio al contratto; detta verifica sarà completata entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo di maturazione della medesima rata. Le fatture saranno emesse dall'Impresa sulla base del servizio effettivamente svolto.

Il corrispettivo sarà pagato, previa attestazione di regolare esecuzione mensile del servizio, rilasciato dal DEC, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura trasmessa dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante a seguito della comunicazione di completamento dell'attività di verifica mensile effettuata dalla Stazione Appaltante medesima, al fine di accertare la conformità dei servizi al contratto.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi, nel caso vengano contestate all'Impresa inadempienze nell'esecuzione del servizio che possano comportare l'applicazione delle penali.

In tali casi, i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e dopo aver accertato la sussistenza di eventuali penali che verranno applicate contestualmente all'emissione del titolo di pagamento. Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi del personale addetto al servizio o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, i corrispettivi relativi ai servizi non prestati non dovranno essere fatturati. L'Appaltatore, in tal caso, sarà tenuto a dare preventiva comunicazione dello sciopero alla Stazione Appaltante, nonché a garantire un servizio di emergenza.

Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC.

In caso di DURC irregolare il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sarà accertata la regolarità contributiva.

ART. 5 DURATA DELL'APPALTO ED AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'appalto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna degli impianti che avverrà in forma scritta mediante la redazione di un verbale di avvio predisposto dal DEC e controfirmato dall'Appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di esercitare opzione temporale, , per ulteriori 12 (dodici) mesi, previo accordo tra le parti. Solo dall'avvio dei servizi, all'Appaltatore sarà riconosciuto il corrispettivo a corpo nella misura piena previsto per tutti i servizi con le modalità di pagamento di cui al precedente ART. 4.

ART. 6 PERMESSI

L'Appaltatore dovrà produrre con congruo preavviso, ed in ogni caso in un tempo non inferiore a 30 giorni dalla data prevista per l'inizio del servizio, tutta la documentazione necessaria

- per l'ottenimento, per ciascuno dei propri addetti, del Tesserino Aeroportuale, documento identificativo da possedere ed esibire all'interno del sedime aeroportuale,
- per il rilascio dei permessi di accesso degli autoveicoli e dei mezzi operativi che intende utilizzare all'interno dell'Aeroporto, assumendo a proprio carico l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei suddetti permessi e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore, all'atto della consegna delle aree, deve essere già in possesso del tesserino d'ingresso, così come ogni autoveicolo e/o mezzo dovrà essere in possesso del relativo permesso di ingresso/circolazione.

Per il conseguimento dei permessi d'accesso è necessario rivolgersi all'Ufficio Tesseramento SACAL (email: tesseramento@sacal.it)

Tutti i costi per l'ottenimento dei permessi sono a carico dell'Appaltatore. Eventuali costi aggiuntivi al costo unitario di ogni singola voce di cui sopra (corsi, costo tesserini, ecc.) conseguenti a normativa emessa da ENAC e/o a disposizioni emanate da SACAL, rimarranno a carico dell'Appaltatore. Si evidenzia che il rilascio del tesserino è subordinato all'osservanza degli

obblighi ed agli oneri previsti dalla procedura SACAL SEC-PR-002 - “Gestione del tesseramento aeroportuale e degli accessi con scorta persone”.

ART. 7 MODALITÀ E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere somministrati nel rispetto dei modi e dei termini previsti dall’offerta tecnica formulata dall’Appaltatore ed approvata dalla Stazione Appaltante all’esito della procedura di gara, che dovrà rispettare quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa.

Nel corso dei servizi l’Appaltatore dovrà, periodicamente e comunque prima dell’inizio delle corrispondenti attività, aggiornare e revisionare i procedimenti da applicare per lo svolgimento del servizio in oggetto, al fine di renderle coerenti con eventuali modifiche dei luoghi e con la normativa sopravvenuta.

Le procedure che saranno adottate dall’Appaltatore dovranno rispettare quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dai regolamenti e procedure della Stazione Appaltante, dalle disposizioni che potranno essere impartite da quest’ultima e nel pieno rispetto delle ordinanze emanate dall’ENAC e del Regolamento di Scalo. L’Appaltatore sarà unico ed esclusivo responsabile delle scelte operate e di eventuali conseguenze negative.

ART. 8 PENALITÀ

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all’Appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico, la Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno, applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell’inadempienza trasmessa a mezzo di posta elettronica. L’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà della società di gestione Appaltante disporre l’applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di inadempienza anche parziale (disagi operativi, ecc.) la società Appaltante avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale pari al 1% dell’importo complessivo mensile, per la prima inadempienza, e pari al 2% del medesimo importo per la seconda;
- b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, verrà applicata una penale pari al 4% dell’importo complessivo mensile;
- c) la società Appaltante si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza contestata e confermata da almeno due richiami scritti, di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all’esecuzione d’ufficio del servizio a mezzo di altra ditta.

L’importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l’inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

Fatta salva l’applicazione delle penali, l’Impresa dovrà adempiere alla mancata prestazione entro 3 giorni.

Sarà, invece, considerato grave inadempimento, tale da determinare, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto di appalto, per colpa dell’Appaltatore con conseguente risarcimento dei danni, il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, nel corso dell’espletamento del servizio oggetto di appalto, dei procedimenti di cui al precedente ART. 7, e comunque il mancato rispetto di quanto previsto dalle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’importo della penale, nel caso in cui l’Appaltatore non produca giustificazioni scritte, nel rispetto del termine di 10 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Stazione Appaltante, è trattenuto in fase di liquidazione della fattura, previa comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.

In ogni caso l’amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio a spese dell’Appaltatore, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione qualora l’impresa, appositamente diffidata, persista nell’inadempimento, anche dopo le contestazioni.

ART. 9 REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa alea assunta dall'Appaltatore per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo e ciò in deroga all'art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.

ART. 10 RECESSO DAL CONTRATTO

E' riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere a suo insindacabile giudizio, in qualsivoglia momento, dal contratto d'appalto. La volontà di recedere dal contratto dovrà essere comunicata alla Società con un preavviso di tre mesi. Non è riconosciuta all'affidatario la facoltà di recedere dal contratto. Si applica l'art.134 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Stazione Appaltante designerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il DEC, procederà al controllo tecnico-contabile ed al coordinamento dell'esecuzione del contratto e verificherà l'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal DEC e che avranno le finalità di far sì che l'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, arrechi il minor disturbo o intralcio alle operazioni aeroportuali. A tal fine è riconosciuto al DEC la facoltà di sospendere o modificare, l'esecuzione dell'attività, ovvero di limitare l'attività lavorativa.

Nei casi di cui innanzi (sospensione, limitazione) l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di ristoro e/o indennizzo, essendosi di tali oneri eventuali tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di appalto.

E' riconosciuto inoltre al DEC, il diritto di richiedere ed ottenere l'allontanamento di quegli addetti o incaricati dell'Appaltatore che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Committente.

ART. 12 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Vengono assunti dall'Appaltatore a proprio carico e trovano compensazione nel corrispettivo d'appalto, tutti gli obblighi ed i costi diretti ed indiretti, prevedibili ed imprevedibili, per come indicato nel disciplinare tecnico, che dovranno essere sostenuti per garantire il regolare espletamento del servizio appaltato, a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dagli atti di gara, dal contratto d'appalto, e di quanto occorrente per raggiungere e garantire gli standard richiesti dalla Stazione Appaltante.

A titolo meramente esemplificativo l'Appaltatore, tra l'altro, è obbligato:

- a) ad eseguire le attività afferenti l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, con supporto, laddove necessario, del contributo complementare di consulenti altamente qualificati e specializzati, eventualmente anche esterni alla propria organizzazione, al fine di garantire con continuità il servizio oggetto dell'appalto negli standard prestazionali necessari alla Stazione Appaltante e consentire la funzionalità di tutto il sistema aeroportuale, sempre e comunque, senza dare luogo a disservizi né ad interruzioni e senza nessun onere aggiuntivo;
- b) ad assicurare la reperibilità 24 ore su 24;
- c) ad attenersi a quanto previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 e smi;
- d) ad attenersi a quanto previsto dal manuale di autocontrollo prevenzione del rischio da Legionella messa a disposizione da SACAL;
- e) ad intraprendere tutte le azioni necessarie affinché non siano arrecati danni ai locali della Stazione Appaltante o dei sub-concessionari o dei fornitori o degli Enti di Stato;
- f) ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifico lavoro. Il personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento e dal DEC;
- g) a garantire che tutti i dipendenti assegnati ai servizi relativi al contratto ricevano addestramento ed istruzioni adeguate per l'esercizio dei propri compiti;

- h) a garantire che in ogni momento i servizi siano condotti nel modo più efficiente e corretto possibile, che siano di soddisfazione per la Stazione Appaltante,
- i) a consentire ai rappresentanti della Stazione Appaltante di ispezionare in qualunque momento i servizi in corso d'esecuzione;
- j) ad utilizzare personale idoneo per età, capacità, esperienza, formazione e comportamento;
- k) ad allontanare, su richiesta della Stazione Appaltante, il personale ritenuto non idoneo;
- l) a rispettare quanto disposto dal quadro normativo vigente in materia di Safety e Security aeroportuale (Ordinanze e disposizioni di Enac, regolamenti interni, ecc.) circa la gestione degli accessi, le restrizioni nelle aree di passaggio tra aree *airside* e *landside*;
- m) a stipulare il contratto d'appalto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte di SACAL. Qualora l'Appaltatore non adempia gli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, la Stazione Appaltante si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico dell'Appaltatore le eventuali ulteriori spese che dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo;
- n) di assumere tutte le spese contrattuali concernenti la stipula dei contratti.

ART. 13 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione dei servizi, osservare e rispettare quanto stabilito dal contratto di appalto, dal presente Capitolato, dalla regola dell'arte, dalla vigente legislazione, dai regolamenti e procedure della Stazione Appaltante, dalle disposizioni impartite o che potranno essere impartite da quest'ultima, e/o dall'ENAC e/o da ogni altra autorità competente.

Si obbliga ad impiegare nell'esecuzione del servizio personale regolarmente assunto e inquadrato e si obbliga ad applicare nei confronti del personale, le condizioni previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi locali ed a garantire il puntuale pagamento delle retribuzioni nonché degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali.

ART. 14 MANLEVA

L'Appaltatore sarà unico responsabile di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa essere arrecato, sia durante che dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, od anche come semplice conseguenza dei servizi stessi e si obbliga, comunque, a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra. L'Appaltatore, pertanto, assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le spese, i costi, le perdite che dovesse sostenere, per fatti e/o titoli direttamente e/o indirettamente ascrivibili all'Appaltatore ed ai suoi incaricati e/o collaboratori e/o addetti e si impegna alla stipula di adeguata polizza di RCT ai sensi dell'ART. 19.

ART. 15 DISPOSIZIONI IN MATERI DI SICUREZZA

L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in materia previdenziale ed assicurativa comunicando, altresì, il nominativo del soggetto responsabile.

L'Appaltatore assume la totale responsabilità escludendone, quindi la Stazione Appaltante per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa delle proprie maestranze, possa derivare al personale della stessa o a terzi (persone, cose e mezzi).

La Stazione Appaltante non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali incidenti, infortuni o danneggiamento delle strumentazioni e apparecchiature che dovessero verificarsi a danno della ditta, dei suoi dipendenti, e/o collaboratori durante lo svolgimento del servizio, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante stessa.

Al presente Capitolato viene allegata la stesura preliminare del DUVRI, che riporta i rischi e relative prescrizioni generali di sicurezza delle aree in cui è previsto operi l'Appaltatore, nonché le norme generali. Al fine di ottemperare all'art. 26 comma 2 e 3 del D.lgs. 81/08, l'Appaltatore si impegna a collaborare con la Committente per completare il "documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)" di

cui al comma precedente, da allegare al contratto, quale parte integrante dello stesso, prima della sua sottoscrizione.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere alla committente l'estratto del DVR, nonché quello di eventuali Ditte in subappalto, da allegare al DUVRI quale parte integrante dello stesso, prima della sua sottoscrizione.

Al fine di ottemperare all'art. 36 del D.lgs. 81/08, l'Appaltatore dovrà formare/informare il proprio personale e fornire le informative alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza. Detta attività formativa/informativa dovrà comprendere il complesso delle misure antinfortunistiche e relativi strumenti di protezione previsti per ridurre le interferenze, nonché le prescrizioni di carattere generale in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze predisposte dalla Stazione Appaltante.

In ottemperanza all'Art. 26 comma 8 del D.lgs. 81/08 tutto il personale impiegato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ovvero l'identificazione dell'impresa da cui dipende.

Nei casi in cui il tesserino aeroportuale rilasciato dalla Direzione Aeroportuale ai sensi di ordinanza ENAC, ottemperi a quanto prescritto dall'Art 26 comma 8 del D.lgs. 81/08, questi può essere utilizzato in sostituzione di quello predisposto dall'azienda.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore non potrà, nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, utilizzare attrezzature, macchine o altri strumenti di proprietà della Stazione Appaltante, a meno di richiesta scritta e successiva autorizzazione che potrà essere rilasciata dalla Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio.

In caso di reiterate violazioni da parte del personale dell'Appaltatore alle prescrizioni di sicurezza, SACAL si riserva il diritto di chiedere, in modo unilaterale e non appellabile da parte dell'Appaltatore, l'allontanamento e la sostituzione immediata del responsabile delle violazioni e/o del suo preposto. In questo caso l'Appaltatore dovrà nominare e rendere operativa una nuova persona avente analoghe mansioni.

La reiterata non osservanza di quanto riportato nel presente articolo potrà essere causa di annullamento del contratto senza l'obbligo di messa in mora. In tal caso SACAL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione in capo al secondo classificato.

ART. 16 NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'Appaltatore deve sempre agire nell'osservanza della normativa e delle disposizioni vigenti in materia ambientale per quanto applicabile nelle aree oggetto del presente Capitolato e per le attività di propria pertinenza e responsabilità. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche sul rispetto di quanto sopra.

ART. 17 NOTIFICA INCIDENTI

Nel caso si verifichi un incidente all'interno del sedime aeroportuale, in relazione al presente atto, che causi danni a cose o a persone, l'Appaltatore dovrà immediatamente informarne, con qualunque mezzo, la Stazione Appaltante e darne conferma al più presto entro e non oltre le ore 12 del giorno successivo in forma scritta.

ART. 18 GARANZIE

Prima della firma del contratto l'Appaltatore dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una cauzione pari alla percentuale prevista dall'art.113 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. del corrispettivo contrattuale che abbia il contenuto e le clausole del medesimo art.113. Nel caso in cui l'appalto venga aggiudicato ad un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la cauzione dovrà individuare come contraente garantito sia il consorzio sia l'impresa consorziata designata per l'esecuzione. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario la cauzione dovrà individuare come contraente garantito tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, ovvero il consorzio e tutte le imprese facenti parte del consorzio.

Detta cauzione dovrà essere incrementata nel caso in cui dovesse essere incrementato il corrispettivo di appalto. Non sarà variata, invece, nel caso in cui il corrispettivo dovesse essere ridotto.

La garanzia sarà restituita all'Appaltatore e quindi svincolata solo al termine del contratto previa verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto.

Il garante dovrà ritenersi liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Committente.

ART. 19 POLIZZE ASSICURATIVE

Contestualmente alla firma del contratto l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante copia della polizza assicurativa stipulata a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la Stazione Appaltante ed i suoi beni) e della Responsabilità Civile verso il proprio personale dipendente (RCO) con massimali non inferiori ai seguenti:

✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): massimale non inferiore a Euro 7.750.000 per singolo sinistro per le attività svolte in *Land Side* e *Air Side*. La suddetta copertura assicurativa deve specificamente prevedere l'indicazione che tra i "Terzi" si intendono compresi anche i dipendenti e/o collaboratori e/o incaricati dalla Stazione Appaltante.

✓ Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO): da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Annu Lorda) complessiva del personale dipendente e comunque non inferiore ad euro 2.000.000,00.

✓ Responsabilità civile per rischi derivanti da incendi e danni per interruzione di attività per un massimale pari a Euro 5.000.000,00 per l'intera durata della gestione.

I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro.

Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l'intero periodo di espletamento del servizio.

Le polizze dovranno essere mantenute in vita per l'intera durata contrattuale e l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante documentazione attestante il regolare pagamento del premio.

L'inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.

ART. 20 VARIANTI AI SERVIZI - INTERVENTI STRAORDINARI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti del presente articolo. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Nei limiti di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato.

Le prestazioni in variante sono consentite nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento.
- c) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del servizio, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, purché siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Le predette varianti migliorative sono approvate dal responsabile del procedimento.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il DEC abbia ordinato. Nel caso di interventi non assimilabili a quelli disciplinati dal presente Capitolato si procederà ai sensi dell'art.163 del D.P.R.207/2010.

Al termine dell'esecuzione del servizio, previo attestato di regolare esecuzione delle prestazioni, il servizio sarà liquidato e pagato con le modalità previste nell'ART. 4 del presente Capitolato in occasione del pagamento della rata mensile relativa al mese successivo a quello di espletamento del servizio. L'Impresa dovrà prevedere la possibilità di eseguire con il proprio personale interventi extra su chiamata della Stazione Appaltante a prescindere dagli orari e dalla calendarizzazione prevista, nel caso si ravvisino particolari necessità, in tutti i giorni dell'anno.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto di appalto non potrà essere ceduto dall'Appaltatore.

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto, salvo autorizzazione da parte del committente che potrà essere rilasciata nei limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e della legislazione antimafia.

ART. 22 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sull'interpretazione e la esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso dei lavori che al termine del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa e applicando la procedura di cui all'art. 240 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si farà ricorso al Giudice ordinario, foro di Lamezia Terme.

ART. 23 RISERVATEZZA

Trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003.

Nelle procedure di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La policy privacy di SACAL è pubblicata sul sito www.lameziaairport.it

ART. 24 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL ed il contraente assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il CIG. L'appaltatore dovrà comunicare, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente, (se trattasi di nuovo conto corrente) tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intendono operare per l'appalto de quo, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

ART. 25 OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E SS. MM.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 231/01, il concorrente si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01, accettandone

integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito www.lameziaairport.it, nella sezione “Società Trasparente/Atti Generali”. E’, altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà SACAL ad escludere il concorrente dalla gara ovvero ad annullare l’aggiudicazione ovvero a recedere dal rapporto contrattuale, se già costituito e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all’autorità giudiziaria penale.

Il concorrente si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito www.lameziaairport.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO “D” – DUVRI preliminare

ALLEGATO “A” – Disciplinare Tecnico